

DELIBERA N. 59 DEL 24/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 – DETERMINAZIONI RECESSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNENCHE NELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA "GOLF CLUB DEL CERVINO" S.P.A.

L'anno 2018 addì 24 del mese di dicembre alle ore 09:10 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Assente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria

Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175 – DETERMINAZIONI RECESSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNENCHE NELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA "GOLF CLUB DEL CERVINO" S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 175/2016 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, di seguito, per brevità, anche T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo (*"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*), ai sensi del quale *"le Pubbliche Amministrazioni [ivi compresi i Comuni] non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, T.U.S.P., il Comune può mantenere partecipazioni in società aventi ad oggetto esclusivamente le seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del predetto d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 (*"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*) le partecipazioni in relazioni alle quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal sopra menzionato art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- b) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, ossia sono partecipazioni per le quali si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, anche sul piano dell'opportunità economica e della sostenibilità finanziaria, oltre che in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) appartengono ad una delle tipologie previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia :
 - 1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;

2. riguardano società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. attengono a società che svolgono attività analoghe o comunque simili quelle svolte da altre società partecipate ovvero da enti pubblici strumentali;
4. concernono società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. riguardano società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. sono partecipazioni che incidono negativamente sui costi di funzionamento dell'Ente;
7. sono partecipazioni in società per cui si rende necessaria l'aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo *“all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* (cfr. art. 1, comma 2, T.U.S.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22 aprile 2015, recante *“Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e relativa relazione tecnica”*, ed il relativo Piano ad essa allegato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 maggio 2016, recante *“Approvazione della relazione conclusiva sui risultati conseguiti sul piano di razionalizzazione delle società partecipate”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi della testé riportata deliberazione n. 49/2016, l'Amministrazione comunale ha già ritenuto opportuno – a parziale modifica del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla D.G.C. n. 38/2015 – dismettere la partecipazione detenuta nella Società sportiva dilettantistica denominata *“Golf Club del Cervino” S.p.a.*;

LETTE le *“Linee di indirizzo sulle società a partecipazione pubblica”* adottate dalla Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in data 31 maggio 2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 giugno 2017, recante *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs 19 agosto 2016, n.175 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare- aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate – determinazioni per alienazione”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 7 settembre 2017, recante *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs 19 agosto 2016, n.175 - Determinazioni per indizione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'amministrazione comunale di Valtournenche nella Società sportiva dilettantistica “Golf Club del Cervino” S.p.a”* con la quale l'Amministrazione ha disposto l'alienazione della partecipazione societaria detenuta nella Società sportiva dilettantistica denominata *“Golf Club del Cervino” S.p.a.*, così come descritta nella ricognizione straordinaria effettuata ed allegata alla presente deliberazione consiliare a costituirne parte integrante, in quanto detta società:

- a) non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- b) benché avente peculiare rilevanza nell'ambito della promozione turistica del territorio comunale, detta Società non ha ad oggetto un'attività produttiva di un servizio di interesse generale per la comunità ed il territorio amministrati;

RICHIAMATA la determinazione n. 244 del 18 settembre 2017, recante “*Indizione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione comunale di Valtournenche nella Società sportiva dilettantistica "Golf Club del Cervino S.p.a."* la quale ha avuto esito deserto;

ATTESO pertanto che a oggi il Comune di Valtournenche possiede le seguenti azioni postergate:

Denominazione Società	Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.a.
Forma giuridica	Società per azioni
Sede sociale	Via Circonvallazione, n. 18 – 11028 – Valtournenche (Aosta)
Codice fiscale/Partita iva	01082040070
Capitale sociale	€ 152.000,00
Quota detenuta dal Comune	39%
N. azioni	200 (integralmente postergate nelle perdite)
Valore partecipazione	€ 60.000,00

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 12/2018 prot. n. 74544456 del 25/07/2018 pervenuto al Comune di Valtournenche in data 27/07/2018 prot. n. 8822 recante “*Gli esiti delle verifiche sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dagli Enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 2018*”;

PRESO ATTO che il vigente statuto della “Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.a.” il quale all'art. 10 prevede quanto segue:

“Art. 10 – Recesso

Hanno diritto di recedere per tutto o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- tutti gli altri casi previsti dallo Statuto, dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione coordinamento ai sensi degli articoli 2497 C. C., spetterà altresì il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater C. C.

Ciascun socio può inoltre liberamente recedere dalla Società, dandone adeguata motivazione con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione delle generalità del socio recedente, della motivazione del recesso, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Nelle more del recesso, il socio recedente non può esercitare il proprio diritto di voto nelle Assemblee.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso; per la determinazione del valore delle azioni si applica l'art. 2437 ter c.c. e comunque il valore non potrà superare il prezzo di acquisto.”;

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza alle normative in materia, di esercitare il recesso delle azioni possedute, secondo le disposizioni dello Statuto, art. 10;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>13</u>
Favorevoli:	<u>13</u>
Contrari:	<u>/</u>
Astenuti:	<u>/</u>

DELIBERA

1. **DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in narrativa, l'atto di RECESSO DELLE AZIONI possedute dal Comune di Valtournenche nella Società sportiva dilettantistica denominata “Golf Club del Cervino S.p.a.” attivando la procedura prevista dal codice civile e dell'art. 10 dello Statuto della “Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.a.”;

2. **DI APPROVARE**, in ragione delle considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate ed approvate, il valore nominale di ogni azione detenuta, pari a 300 euro ad azioni, per un totale di 200 azioni possedute (integralmente postergate nelle perdite), pari a un valore complessivo di euro 60.000,00 rispetto alle quali il Comune ha diritto alla liquidazione;

3. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA